



# COMUNE DI MONTIRONE

*Provincia di Brescia*

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 / 2014 del registro delibere

Data Pubblicazione : 04/08/2014

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella sala civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in convocazione, sotto la presidenza del signor **Avv. Francesco Lazzaroni** il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Antonio Petrina**.

Nome	Presenza	Nome	Presenza
LAZZARONI FRANCESCO	si	BONOMELLI FRANCESCO	si
STANGA MASSIMO	si	ROCCHI ELISA	no
ORTOGNI LUISA	si	GADALDI PAOLO	si
STUCCHI EUGENIO	si	FRATTI ELEONORA	si
BONOMELLI RAFFAELLA	si	INSELVINI ELISA	si
BERTOZZI GIOVANNI	si	BUSSI LUCA	si
BERTOGLIO PIERERNESTO	si		

Totale presenti N° 12

Totale assenti N° 1

**Il Presidente del Consiglio**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 19 del 28/07/2014.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC - Parte III - Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;*
671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*
678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.*
681. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*
683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base alla effettiva percentuale di utilizzo individuale,
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**Ritenuto** opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni sulla base dell'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC - Parte III - tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- a) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) ulteriore detrazione di Euro 25,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il limite d'età non si applica nel caso di figlio disabile;
- c) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare dell'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili;
- f) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel caso di nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**Visto** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'alt. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento .

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il D.M. del 29.04.2014 pubblicato nella G.U. il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; In base al comunicato del 15 luglio 2014 il termine è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, .....

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

**Con** voti favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4 (consiglieri Gadaldi, Fratti, Inselvini e Bussi) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti;

## D E L I B E R A

- 1) di **determinare** per l'anno 2014 l'aliquota per l'applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili) nella misura dell' 1 per mille per tutti gli immobili;
- 2) di **prevedere** le seguenti detrazioni:
  - g) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - h) ulteriore detrazione di Euro 25,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il limite d'età non si applica nel caso di figlio disabile;
  - i) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cittadini italiani

iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;

- j) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - k) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare dell'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili;
  - l) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel caso di nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;
- 3) di **stabilire** nel 30% la percentuale a carico dell'occupante l'unità immobiliare da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) di **stabilire** per l'anno 2014 le seguenti scadenze per il pagamento:
- Acconto pari al 50% entro il 16 Ottobre 2014
  - Saldo entro il 16 Dicembre 2014

È ammesso il pagamento in un'unica soluzione con la scadenza del 16 Ottobre 2014.

- 5) di **individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura il gettito TASI, previsto per l'anno 2014 per Euro 100.000,00 è riferito prioritariamente:
- all'illuminazione pubblica e servizi connessi (stanziamento complessivo Euro 100.000,00)
  - alla parziale copertura dei costi della pubblica sicurezza e vigilanza (stanziamento complessivo Euro 104.000,00)
  - alla parziale copertura dei costi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali (stanziamento complessivo Euro 455.000,00);
- 6) di **dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 7) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per l'applicazione della IUC – Parte III - Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- 8) di **pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della circolare dell'Ufficio Federalismo Fiscale n. 3/DPF del 16/04/2003;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4 (consiglieri Gadaldi, Fratti, Inselvini e Bussi) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti;

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Presidente del Consiglio  
Avv. Francesco Lazzaroni**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Petrina**

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 04/08/2014 all’Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montirone, li 04/08/2014

**Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Petrina**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Montirone, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Petrina**

---

---